



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza 229/2011 - Decisione del 19/07/2011 - Deposito del 22/07/2011
Massima 1:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Sardegna - Patto di stabilità territoriale - Comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica delle modifiche agli obiettivi dei singoli enti locali per garantire il pieno utilizzo della capacità finanziaria e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica - Previsione del termine di scadenza del 30 settembre di ciascun anno e in via transitoria, per il 2010, del termine di sette giorni dall'entrata in vigore della legge regionale - Contrasto con le disposizioni statali sui termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica - Conseguente violazione della normativa statale di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica estensibile anche alle Regioni ad autonomia differenziata - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.</p> <p>Testo E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento delle ulteriori questioni), l'art. 6 della legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16 (il quale stabilisce, al comma 1, che gli enti locali trasmettono all'Assessorato regionale competente le richieste di modifica degli obiettivi entro il 30 settembre di ciascun anno e, al comma 2, che, per l'anno 2010, in sede di prima applicazione della legge in esame, gli enti locali trasmettono le richieste di modifica entro sette giorni dall'entrata in vigore della legge regionale), in quanto non è consentito alle Regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica previsti dalla normativa statale espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Ed invero la competenza statale a fissare una tempistica uniforme per tutte le Regioni circa la trasmissione di dati attinenti alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica può dedursi proprio dalle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, specie in un ambito - come</p>



	<p>quello del patto di stabilità interno - strettamente connesso alle esigenze di rispetto dei vincoli comunitari. Tempi non coordinati delle attività di monitoraggio – mirate a definire, per ciascun anno, i termini aggiornati del patto di stabilità - provocherebbero difficoltà operative e incompletezza della visione d'insieme, indispensabile perché si consegua l'obiettivo del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio legge della Regione Sardegna 19/11/2010 n. 16 art. 6</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 1 Costituzione art. 119 co. 2 Costituzione art. 120 co. 2 statuto regione Sardegna art. 3 co. 1</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legge 25/06/2008 n. 112 art. 77 ter legge 06/08/2008 n. 133 decreto legge 10/02/2009 n. 5 art. 7 quater co. 7 legge 09/04/2009 n. 33 legge 13/12/2010 n. 220 art. 1 co. 142 l</p>

Redattore: Beatrice Fiandaca

